

- non avendo adottato i provvedimenti necessari a rendere la qualità delle proprie acque di balneazione conforme ai valori fissati dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1),
- non avendo osservato la frequenza minima di campionamento prevista all'allegato della direttiva, e non
- avendo individuato tutte le zone di balneazione interne esistenti in Portogallo,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 1, letto in combinato disposto con gli artt. 1, n. 2, e 3, nonché con l'allegato di tale direttiva, e ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 2, della stessa direttiva,

la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari a rendere la qualità delle proprie acque di balneazione conforme ai valori limite imperativi fissati dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva stessa, letto in combinato disposto con l'art. 3 nonché con l'allegato di quest'ultima.*

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-349/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Bielefeld): Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH contro ADS Anker GmbH (¹)

(«Politica sociale — Artt. 4 e 11 della direttiva 94/45/CE — Comitato aziendale europeo — Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie — Obbligo della direzione centrale di fornire talune informazioni ai rappresentanti dei lavoratori»)

(2004/C 228/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-349/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.

234 CE, dall'Arbeitsgericht Bielefeld (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH e ADS Anker GmbH, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4 e 11 della direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254, p. 64), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri sono tenuti ad imporre all'impresa stabilita nel loro territorio, e che costituisce la direzione centrale di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. e), e 3, n. 1, della direttiva, o la direzione centrale presunta, ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo comma, della stessa, l'obbligo di fornire a un'altra impresa dello stesso gruppo stabilita in un altro Stato membro le informazioni richieste a quest'ultima dai rappresentanti dei suoi lavoratori, quando tali informazioni non sono in possesso di detta altra impresa e sono indispensabili all'avvio delle trattative per l'istituzione di un comitato aziendale europeo.

(¹) GU C 369 del 22.12.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-381/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»)

(2004/C 228/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-381/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. Traversa) contro Repubblica italiana (agente: sig. I. Braguglia, assistito dal sig. G. de Bellis), sostenuta da Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä) e da Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo applicato l'imposta sul valore aggiunto sull'importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune

dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 348 dell'8.12.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

nella causa C-495/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»)

(2004/C 228/05)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-495/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e I. Koskinen) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä), sostenuta dalla Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma) e dal Regno di Svezia (agenti: sig. A. Kruse e sig.ra A. Falk), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo applicato l'imposta sul valore aggiunto sull'importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:

base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 58 del 2.3.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 luglio 2004

nelle cause riunite C-37/02 e C-38/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto): Di Lenardo Adriano Srl e Dilexport Srl contro Ministero del Commercio con l'Estero (¹)

(«Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 896/2001 — Regime comune degli scambi con i paesi terzi — Importazioni primarie — Validità — Tutela del legittimo affidamento — Retroattività — Competenza di esecuzione»)

(2004/C 228/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-37/02 e C-38/02, aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nelle cause dinanzi ad esso pendente tra Di Lenardo Adriano Srl (causa C-37/02) e Dilexport Srl (causa C-38/02) contro Ministero del Commercio con l'Estero, domande vertenti sulla validità degli artt 1, 3, 4, 5, 6 e 31 del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: